



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "M. CALDERINI - G. TUCCIMEI"
Sede operativa: Via Telemaco Signorini 78, 00125 ROMA - Tel. 0652360728 Fax 0652354806
Sede legale: Via Costantino Beschi 12, 00125 ROMA - Tel. 0652350169 Fax 0652369245
Codice Fiscale: 80233190588 - Codice Meccanografico: RMIC8BX00R - Codice Univoco Ufficio: UFQFWP
E-mail ✉ rmic8bx00r@istruzione.it ✉ rmic8bx00r@pec.istruzione.it
Sito web: www.iccalderinituccimei.edu.it

All'Albo
Al personale
Alle famiglie

OGGETTO: DOCUMENTO GESTIONALE PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA SARS-CoV2 DOPO IL TERMINE DELL'EMERGENZA SANITARIA

Si trasmette in allegato il documento in oggetto, elaborato in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Eleonora Occipite Di Prisco

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse



DOCUMENTO GESTIONALE PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA SARS-CoV-2 DOPO IL TERMINE DELL'EMERGENZA SANITARIA

In relazione alla cessazione dell'emergenza sanitaria e volti verso un ripristino delle attività nelle modalità di svolgimento precedenti la pandemia da SARS-CoV-2, in relazione alla curva epidemiologica si dispone quanto segue:

- Tutte le attività motorie relative alla disciplina "Scienze Motorie" potranno essere svolte senza l'uso della mascherina assicurandosi di garantire il maggior ricambio d'aria possibile all'interno dei locali, fermo restando che sarà da preferirsi lo svolgimento di tali attività negli spazi aperti dell'Istituto dedicati all'attività fisica;
- Potranno essere riavviate le gite scolastiche ed i viaggi di istruzione;
- Coloro che risultano avere una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi centigradi non potranno accedere ai locali dell'Istituto Scolastico;
- Resta valido l'obbligo vaccinale per il personale docente, coloro che non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale potranno essere sostituiti come da Decreto Legge di Riferimento (DL 44/2021);
- A decorrere dal 1/05/2022 si potrà accedere nei locali della scuola senza esibire la certificazione verde. Coloro che non fanno parte dell'organico scolastico (personale scolastico e/o alunni) dovranno firmare un'autodichiarazione attestante di non avere sintomatologia riconducibile alla malattia COVID-19, di sottoporsi al controllo della temperatura presso il centralino dell'Istituto Scolastico e di non essere in regime di isolamento domiciliare;
- Per i lavoratori "maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità" continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente;
- Restano valide le disposizioni previste per l'igienizzazione e/o sanificazione degli ambienti prescritti dal Tavolo della Sicurezza di questo Istituto;
- Si consiglia, in riferimento al Decreto Legge 24/03/2022 art.4, di non modificare gli assetti preorganizzati per la consumazione del pasto in modo da garantire, durante la consumazione dello stesso, il maggior distanziamento possibile in relazione alle caratteristiche strutturali degli edifici di questa Istituzione Scolastica;
- Si richiama sempre l'attenzione sul mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro ove possibile e di 2 metri tra alunni e docente;



- Gli studenti della scuola dell'infanzia che abbiano già compiuto i sei anni, potranno rimuovere, fino al termine delle attività didattiche, salvo successive integrazione e/o modificazioni dei decreti legge o protocolli previsti, la mascherina protettiva;
- Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza si confermano le indicazioni di seguito riportate: - va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura; - non è necessario sia effettuata da una ditta esterna; - non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria; - potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria;
- Riunioni, corsi e attività extracurricolari, anche da parte del personale scolastico, potranno essere riprese in presenza fermo restando che durante lo svolgimento di tali attività venga rispettato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, sia garantito un adeguato ricambio d'aria e tutti i partecipanti indossino una mascherina protettiva per le vie respiratorie (Il Servizio di Prevenzione e Protezione di questo Istituto Scolastico consiglia l'utilizzo del filtrante facciale FFP2)
- Gestione casi di positività: la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive; al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza; nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, educatori e bambini di età superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno; negli altri ordini di scuola, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno; in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l'ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni. I casi di contagio saranno trattati dalle istituzioni scolastiche, tramite il Referente Covid, secondo le collaudate procedure di gestione in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti;



- Sussiste invariato l'obbligo di indossare una protezione per le vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2) durante tutta la permanenza all'interno dell'istituto eccezion fatta per gli alunni che svolgono attività fisica come sopra esposto.

Roma, lì 01/05/2022

Il Responsabile del Servizio
Di Prevenzione e Protezione

Luca Cimini




Il Dirigente Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eleonora OCCIPITE DI PRISCO
